

## **TI\_GERICHTE 12.1998.55 vom 24. August 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-08-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1998.55](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.55)

FR: TI\_GERICHTE 12.1998.55 du 24 août 1998

IT: TI\_GERICHTE 12.1998.55 del 24 agosto 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il convenuto nel gravame non insorge contro la decisione pretorile di ritenere proceduralmente inammissibile la sua eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia (art. 210 CO) per il motivo che la stessa è stata erroneamente sollevata per la prima volta solo con le conclusioni. La questione della prescrizione, che come giustamente rileva il Pretore non può essere esaminata d'ufficio, è perciò da ritenere evasa a questo stadio della causa nel senso della non sussistenza dell'eccezione.

#### **E. 2**

Il convenuto insiste anche in questa sede (punto 5, pag. 4 e 5) sul fatto che l'attore avrebbe volontariamente acquistato l'opera dopo un lungo e approfondito esame, o comunque dopo avere avuto tutto il tempo e la possibilità di svolgere qualsiasi tipo di indagine. Il ricorrente, tuttavia, non adduce conseguenze di sorta scaturenti da queste affermazioni, non premurandosi di indicare il motivo per cui la circostanza gli conferirebbe diritto o anche solo quello per cui essa sarebbe in qualche modo rilevante. Non spetta evidentemente alla Camera adita di ipotizzare delle conclusioni giuridiche in luogo dell'appellante, e ci si può pertanto limitare alla sola considerazione secondo cui dall'addotto svolgimento della fase precontrattuale non si può certo arguire -come forse vorrebbe del tutto implicitamente il convenuto- un'eventuale pattuizione dell'esclusione della garanzia dell'autenticità dell'opera, che sarebbe così stata venduta "come vista e approvata" dall'acquirente, essendo siffatta tesi del tutto improponibile già solo alla luce della promessa di autenticità dell'opera rilasciata dal convenuto sulla ricevuta d'acquisto (doc. C: "opera di \_\_\_\_\_ che confermo autentica"). L'argomento è pertanto nella sua globalità del tutto inconferente.

#### **E. 3**

Il convenuto adducendo la violazione delle norme che regolano l'onere della prova, contesta in realtà la valutazione delle risultanze istruttorie che ha condotto il primo giudice a concludere per la falsità dell'opera venduta. La critica non è tuttavia giustificata.

#### **E. 3.1**

Il convenuto ha acquistato l'opera intitolata "L'ingegnere" nell'ottobre del 1983 dall'artista ticinese \_\_\_\_\_, che a sua volta l'aveva acquistata presso la Galleria contemporanea di \_\_\_\_\_ prima del 1969 (doc. E). Verosimilmente in vista di tale acquisto, il 16 settembre 1983 (doc. D) \_\_\_\_\_ -già docente all'Accademia di \_\_\_\_\_ e direttore e docente di storia dell'arte all'Accademia di \_\_\_\_\_ ha esaminato il dipinto

concludendo per la sua autenticità. Tuttavia, già nell'ottobre del 1983, e perciò in epoca non sospetta ai fini della presente causa, una commissione romana della quale faceva parte anche \_\_\_\_\_, figlia dell'autore, ha contestato la validità dell'opera in questione, così che con scritto 25 ottobre 1983 (cfr. l'incarto penale richiamato) il \_\_\_\_\_ ha ribadito la propria valutazione, esprimendo nel contempo critiche al "piccolo gruppo" che dopo l'allestimento della grande mostra di \_\_\_\_\_ e di quella di \_\_\_\_\_ "si ritiene autorizzato a stabilire in modo assoluto l'autenticità di \_\_\_\_\_". Il \_\_\_\_\_ ha poi ulteriormente ribadito la propria opinione circa l'autenticità dell'opera in occasione della procedura penale, allorché ha esaminato il quadro prima che lo stesso fosse restituito al convenuto, e nella deposizione testimoniale nella presente causa.

### **E. 3.2**

A fronte di quest'unico riscontro circa la garantita autenticità dell'opera, numerosi indizi contrari fanno preferire nella valutazione globale la tesi della non autenticità dell'opera ai fini della sua commerciabilità. Nonostante il diverso avviso del \_\_\_\_\_, è in effetti indiscutibile che sia \_\_\_\_\_ che \_\_\_\_\_ -ritenuta già all'epoca dell'acquisto da parte dell'attore "esperta autorizzata a rilasciare attestazioni per opere di \_\_\_\_\_" (deposizione \_\_\_\_\_, pag. 2)- hanno chiaramente e ripetutamente deposto per la non autenticità dell'opera. Queste attestazioni sono sicuramente significative: \_\_\_\_\_ ne sospetta per motivi di opportunità -si tenterebbe a suo dire di stabilire una situazione di monopolio circa le certificazioni riguardanti l'opera del \_\_\_\_\_ - ma non nega esplicitamente la competenza e la conoscenza della materia da parte delle autrici dei responsi contrari. Ed infatti, e ciò è decisivo, è innegabile che la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ godono di una particolare autorevolezza ai fini della certificazione dell'opera del \_\_\_\_\_, prova ne è il fatto che due delle maggiori case d'aste del mondo - \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ - fanno capo al loro parere prima di ammettere alle loro aste le opere del \_\_\_\_\_ (deposizione \_\_\_\_\_), con la conseguenza che l'opera in questione è stata rifiutata da entrambe le case (doc. G, M, N, O), etichettata di falso ai loro occhi, e pertanto non commerciabile in questo usuale ed importante canale di vendita, e lo stesso \_\_\_\_\_ alla luce di tali contestazioni deve ammettere che l'opera è per questo motivo in ogni caso "dequalificata" (sua deposizione, pag. 3).

### **E. 3.3**

Il raffronto fra questi elementi consente di confermare il giudizio del Pretore. Ancorché non esista l'assoluta certezza della falsità dell'opera -e in queste circostanze vi è motivo di dubitare che siffatta certezza sarebbe stata fornita da una perizia giudiziaria, che avrebbe posto non pochi problemi quo alla scelta del perito-, è nondimeno possibile maturare il convincimento del fatto che l'opera venduta all'attore è delegittimata da ragionevoli dubbi circa la sua autenticità. Per questo motivo l'opera non sembra essere ulteriormente commerciabile, il che evidentemente ne svilisce il valore e va considerato, agli occhi di un acquirente ignaro, difetto di gravità tale da non essere compatibile con la garanzia di autenticità rilasciata dal venditore, così da giustificarsi la richiesta rescissione del contratto.

### **E. 4**

Se ne deve concludere per la sostanziale reiezione di tutte le censure dell'appellante, dovendosi precisare il giudizio impugnato unicamente nel senso che contestualmente al pagamento di cui al dispositivo n. 1 l'attore dovrà evidentemente riconsegnare al convenuto il quadro vendutogli. Ne consegue la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e

ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC); Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 24 febbraio 1998 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) 

tassa di giustizia	fr. 950.--	b) spese	fr.
50.--	T o t a l e	fr. 1'000.--	già anticipati dall'appellante,

 restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.